



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PAGANELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2026

Disposizioni per il rilancio del sistema sportivo italiano

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende rappresentare un punto di svolta nella disciplina del sistema sportivo italiano.

Per molti anni il dibattito sulle politiche pubbliche in materia di sport si è concentrato prevalentemente sulla ricerca di interventi settoriali, spesso dettati da esigenze contingenti, senza mettere in discussione l'impianto complessivo sul quale il sistema si è sviluppato. Ne è derivato un modello nel quale lo sport di base, pur costituendo il luogo nel quale si formano gli atleti, si difondono i valori educativi della pratica sportiva e si realizza la più ampia funzione sociale dello sport, continua a rappresentare il segmento più fragile dell'intero movimento. Questo disegno di legge muove da una diversa impostazione. Lo sport viene considerato come un'unica filiera nella quale ogni componente contribuisce al funzionamento dell'intero sistema. I risultati conseguiti ai massimi livelli agonistici non sono un fenomeno autonomo, ma costituiscono il punto di arrivo di un percorso che prende forma nelle associazioni dilettantistiche, nelle scuole, nelle università e nei territori. Se questa base si indebolisce, inevitabilmente si impoverisce anche il vertice. Da questa consapevolezza deriva la scelta di ripensare il rapporto tra sport professionistico e sport di base. Il primo non può più essere considerato esclusivamente il destinatario dei benefici economici generati dal sistema, ma è chiamato a concorrere in maniera stabile alla crescita del secondo, in un quadro nel quale le risorse prodotte dall'intero comparto vengono reinvestite per alimentarne la capacità di rigenerarsi. La riforma persegue pertanto un obiettivo più ambizioso del semplice in-

cremento dei finanziamenti destinati allo sport. Essa introduce un diverso modello di sviluppo, nel quale le risorse pubbliche e quelle derivanti dal mercato sono orientate verso la formazione dei giovani, la qualità dell'organizzazione sportiva, la professionalità degli operatori, la sicurezza degli impianti e la sostenibilità economica delle istituzioni sportive.

In questa prospettiva assumono un ruolo centrale la scuola e l'università, che vengono finalmente riconosciute come soggetti pienamente integrati nel sistema sportivo nazionale. L'attività sportiva cessa di essere un'esperienza parallela rispetto al percorso educativo e diventa parte integrante della formazione della persona, consentendo di valorizzare il talento senza contrapporlo al diritto allo studio.

Parallelamente, il disegno di legge affronta alcune delle principali criticità emerse negli ultimi anni nel settore professionistico. Le ricorrenti crisi societarie, la debolezza dei sistemi di controllo, la crescente esposizione finanziaria di numerose società e i fenomeni di alterazione dell'integrità delle competizioni dimostrano l'esigenza di rafforzare gli strumenti di vigilanza e di responsabilizzazione degli operatori. La riforma interviene inoltre sul tema degli impianti sportivi, nella convinzione che la qualità delle infrastrutture costituisca una delle condizioni essenziali per lo sviluppo della pratica sportiva. L'obiettivo è superare gli ostacoli amministrativi che troppo spesso impediscono il recupero e la valorizzazione del patrimonio pubblico esistente, favorendone l'utilizzo a beneficio delle comunità locali, delle istituzioni scolastiche e dello sport dilettantistico.

Il provvedimento costruisce il nuovo modello di finanziamento dello sport di base. A tal fine viene istituito il Fondo per lo sport di base e giovanile, articolato per Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate, alimentato principalmente attraverso una quota del gettito delle scommesse sportive e da ulteriori risorse provenienti dal contrasto agli illeciti che incidono sull'integrità dello sport. Contestualmente vengono introdotti rigorosi vincoli di destinazione delle risorse, specifici obblighi di rendicontazione e un sistema di controlli volto ad assicurarne il corretto utilizzo. Il disegno di legge non si limita tuttavia a prevedere nuove forme di finanziamento, ma collega l'accesso alle risorse al raggiungimento di *standard* qualitativi omogenei sull'intero territorio nazionale. La qualità dell'attività formativa, la preparazione educativa dei tecnici, l'adeguatezza degli impianti e la tutela della salute degli atleti diventano così condizioni essenziali per beneficiare dell'intervento pubblico. Le risorse vengono inoltre distribuite attraverso diversi canali, destinati ad accompagnare l'adeguamento delle strutture, sostenere il mantenimento degli *standard* raggiunti, premiare i migliori risultati formativi e facilitare l'accesso al credito degli enti sportivi. Per rendere concretamente accessibile il nuovo sistema vengono attribuite a Sport e Salute S.p.A. funzioni di assistenza tecnica agli enti beneficiari mediante sportelli regionali e un portale nazionale dedicato ai finanziamenti, mentre il controllo sull'utilizzo delle risorse viene significativamente rafforzato attraverso l'introduzione del controllo concomitante della Corte dei conti.

Il provvedimento interviene quindi su alcuni profili strutturali del sistema sportivo nazionale. Da un lato viene modificata la materia della pubblicità delle scommesse sportive, superando il vigente divieto generalizzato e demandando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione

di una disciplina improntata alla tutela dei minori e al gioco responsabile; dall'altro viene introdotto l'obbligo, per tutte le società professionistiche, di dotarsi di un settore giovanile certificato quale requisito indispensabile per l'ammissione ai campionati professionistici, accompagnato da misure fiscali destinate a incentivare gli investimenti nella formazione dei giovani atleti e negli impianti sportivi.

Una parte significativa della riforma è dedicata inoltre al patrimonio immobiliare pubblico. Attraverso l'istituzione del Registro nazionale degli immobili con compatibilità sportiva vengono censiti gli immobili suscettibili di destinazione sportiva, vengono semplificate le procedure amministrative per la realizzazione degli impianti e si favorisce l'assegnazione prioritaria degli immobili inutilizzati alle istituzioni scolastiche, alle università e allo sport dilettantistico.

Si interviene organicamente sul decreto legislativo n. 36 del 2021. Le modifiche introdotte rafforzano gli assetti organizzativi e contabili degli enti sportivi, disciplinano l'ingresso stabile delle istituzioni scolastiche e universitarie nel sistema delle competizioni dilettantistiche, valorizzano la figura dei tecnici sportivi scolastici e universitari e riconoscono il ruolo svolto dai soggetti che investono nella formazione dei giovani atleti mediante nuovi meccanismi di compensazione economica. Nello stesso contesto viene istituita l'Autorità indipendente per la vigilanza sullo sport professionistico, alla quale sono attribuite funzioni di controllo economico-finanziario, di certificazione della sostenibilità delle società sportive professionistiche e di tutela dell'integrità delle competizioni, con l'obiettivo di assicurare maggiore stabilità al sistema e prevenire le crisi che negli ultimi anni hanno interessato numerose società sportive.

Il disegno di legge interviene altresì sulla disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi, inno-

vando il modello delineato dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (cosiddetta legge Melandri). La riforma è diretta a ricondurre la distribuzione delle risorse generate dalla vendita dei diritti audiovisivi alla funzione di sviluppo dell'intero movimento sportivo, rafforzando i meccanismi di solidarietà a favore dello sport di base e dei settori giovanili e introducendo criteri di riparto maggiormente coerenti con gli obiettivi di formazione, sostenibilità e valorizzazione dei vivai. In tale prospettiva, i proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle competizioni sportive cessano di rappresentare esclusivamente uno strumento di remunerazione dell'attività professionistica e di-

vengono parte integrante di un sistema volto a garantire il riequilibrio e la crescita dell'intera filiera sportiva, secondo il principio che il successo dello sport di vertice debba tradursi in un beneficio stabile per i livelli nei quali esso trova origine.

Nel loro complesso, le disposizioni del presente disegno di legge concorrono alla costruzione di un modello profondamente innovativo, nel quale il rafforzamento dello sport di base, la sostenibilità del professionismo, il ruolo della scuola e dell'università, la qualità dell'organizzazione sportiva e la trasparenza amministrativa costituiscono elementi di un'unica strategia di sviluppo dell'intero sistema sportivo nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Fondo per lo sport di base e giovanile)

1. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per lo sport di base e giovanile, di seguito denominato « Fondo », quale complesso di risorse a destinazione vincolata, articolato in sezioni separate per ciascuna federazione sportiva nazionale, per gli enti di promozione sportiva, per le discipline associate riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o il Comitato italiano paralimpico (C.I.P.), corrispondenti alla disciplina sportiva oggetto delle scommesse che alimentano ciascuna sezione.

2. Le risorse del Fondo sono iscritte in conti di tesoreria vincolata, con denominazione « Fondo per lo sport di base e giovanile » e indicazione della sezione individuata dalla denominazione della federazione sportiva nazionale, distinti dalla contabilità ordinaria di ciascuna federazione sportiva nazionale, degli enti di promozione sportiva e delle discipline associate riconosciute dal CONI o il C.I.P.

3. Le risorse del Fondo sono destinate esclusivamente alle finalità di cui all'articolo 4. È fatto divieto di utilizzare le risorse del Fondo per finalità diverse, anche in via di anticipazione di cassa. La violazione del divieto configura illecito contabile ed è segnalata dalla Corte dei conti al Procuratore regionale competente.

4. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline associate riconosciute dal CONI o il C.I.P.,

presentano il rendiconto annuale della gestione del Fondo, corredato dall'attestazione del revisore legale dei conti entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il rendiconto è trasmesso alla Corte dei conti, ai Ministeri interessati e, per le sezioni relative alle discipline dello sport di squadra professionistico, all'Autorità di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera e), della presente legge.

Art. 2.

(Finanziamento del Fondo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le aliquote dell'imposta unica sulle scommesse sportive a quota fissa, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come rideterminate dall'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementate del 2,5 per cento sia per la raccolta su rete fisica che per la raccolta a distanza.

2. Le maggiori entrate accertate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate ad alimentare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono altresì destinate al Fondo di cui all'articolo 1, in ragione della disciplina sportiva interessata:

a) le somme di denaro, i valori mobiliari e i proventi ricavati dalla liquidazione o vendita di beni mobili e immobili, aziende e partecipazioni societarie, oggetto di sequestro preventivo, sequestro conservativo o confisca, anche per equivalente, disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedi-

menti penali aventi ad oggetto i seguenti reati:

1) manipolazione di competizioni sportive ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera *a*), della presente legge;

2) esercizio abusivo di attività di scommessa ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

3) violazione dei diritti di proprietà intellettuale sugli eventi sportivi ai sensi dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633;

4) utilizzo di informazioni riservate per scommesse in ambito sportivo ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dalla presente legge;

5) riciclaggio di proventi derivanti dai reati di cui alle lettere da *a*) a *d*), ai sensi degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

b) le sanzioni applicate ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, in forza di violazioni riferibili ai reati di cui alla precedente lettera *a*) del presente comma;

c) le sanzioni comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione dei diritti televisivi connessi a manifestazioni e competizioni sportive.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline associate riconosciute dal CONI o il C.I.P. possono richiedere, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di destinare alla sezione del Fondo di propria competenza il ricavato

della vendita o della gestione dei beni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 3.

(Standard di qualità per l'accesso al Fondo)

1. Possono accedere alle risorse del Fondo gli enti sportivi dilettantistici come disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nonché le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le università statali e non statali e i centri universitari sportivi in ragione della propria affiliazione fino a un massimo di due federazioni sportive nazionali, di un ente di promozione sportiva, di una disciplina associata riconosciuta dal CONI o dal C.I.P. che partecipano in via esclusiva a competizioni sportive riservate ai dilettanti di età inferiore a ventun anni inclusi, con trattamento preferenziale per quelle che partecipano a competizioni sportive riservate ai dilettanti di età inferiore a diciannove anni. Per le sole università è consentito partecipare alle suddette competizioni con atleti di età superiore fino a un massimo di ventitré anni. Nelle discipline sportive nelle quali la competente federazione, uno degli enti di promozione sportiva o una disciplina associata riconosciuta dal CONI o dal C.I.P. non ha qualificato il settore professionistico, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo si intendono come dilettantistici gli enti che partecipano in via esclusiva a competizioni federali che non prevedono la corresponsione di premi in denaro né all'atleta né all'ente dal quale l'atleta è tesserato superiori alla misura stabilita con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, sentita la federazione interessata, per ciascuna disciplina sportiva.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) programma formativo certificato: programma formativo certificato dalla com-

petente federazione sportiva nazionale, dagli enti di promozione sportiva, dalle discipline associate riconosciute dal CONI o dal C.I.P. sulla base di linee guida nazionali adottate dalla federazione medesima, sentito il Ministro per lo sport e i giovani. Il programma deve equilibrare le seguenti componenti: tecnica individuale, preparazione atletica proporzionata all'età, tattica, etica sportiva, lealtà, rispetto degli avversari, dei regolamenti della rispettiva disciplina e delle regole;

b) abilitazione educativa dei tecnici sportivi: riconoscimento che gli allenatori e i tecnici sportivi del settore dilettantistico e delle categorie fino ai diciotto anni in possesso della licenza federale ordinaria, ottengono con il superamento di un percorso universitario di formazione in materia di psicologia dell'età evolutiva, pedagogia sportiva, gestione dei conflitti, etica sportiva e primo soccorso in ambito sportivo, pari ad almeno 30 crediti formativi universitari (CFU). Il percorso è istituito ed erogato dalle università, anche in convenzione con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e gli organismi sportivi riconosciuti dalla legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, sono definiti i contenuti formativi minimi, le modalità di svolgimento del percorso, i requisiti di accesso e le procedure per il rilascio dell'abilitazione educativa;

c) impianti adeguati: impianti che rispettano i parametri tecnici minimi definiti dalla competente federazione sportiva nazionale, dagli enti di promozione sportiva, dalle discipline associate riconosciute dal CONI o dal C.I.P., sentiti i Ministeri competenti;

d) tutela della salute avanzata: adozione di adeguati protocolli di monitoraggio della salute degli atleti, con particolare riguardo agli atleti in età evolutiva, come definiti con decreto del Ministero per sport e i giovani e

del Ministero della salute da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 2 comporta la sospensione dell'erogazione delle risorse del Fondo fino al ripristino degli stessi.

Art. 4.

(Canali di finanziamento)

1. Le risorse di ciascuna sezione del Fondo sono annualmente ripartite nei seguenti canali di finanziamento:

a) canale di adeguamento: finanziamento degli interventi di adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) e d), in favore di associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, istituzioni scolastiche e università. Il canale finanzia, oltre agli interventi sugli impianti e sulle attrezzature e a quelli relativi alla tutela della salute, anche i costi di natura amministrativa e organizzativa direttamente connessi a esso, ivi compresi i costi per la strutturazione dell'assetto organizzativo e contabile, per la redazione del bilancio, per la revisione dei conti e per l'istruttoria di accesso al Fondo. La domanda di accesso al canale di adeguamento è corredata dai seguenti documenti:

1) un progetto organico di adeguamento agli *standard* di qualità, che illustri gli interventi programmati, la tempistica di realizzazione, le risorse necessarie e gli indicatori di risultato attesi;

2) un piano economico-finanziario strutturato secondo i criteri e gli schemi tipizzati definiti con regolamento dalla competente federazione sportiva nazionale, dagli enti di promozione sportiva, dalle discipline associate riconosciute dal CONI o dal C.I.P. e, per le istituzioni scolastiche e università-

rie, secondo i criteri aggiuntivi definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per l'istruzione e il merito sentiti il CONI e il CIP;

3) la documentazione attestante il rispetto degli *standard* già conseguiti;

b) canale premiale: una quota delle risorse è ripartita in misura proporzionale ai risultati conseguiti dagli atleti formati dai soggetti beneficiari che abbiano già conseguito gli *standard*, secondo i seguenti indicatori, il cui peso specifico è definito con regolamento della competente federazione sportiva nazionale dagli enti di promozione sportiva, dalle discipline associate riconosciute dal CONI o dal C.I.P.:

1) numero di presenze in competizioni professionistiche italiane o estere;

2) numero di presenze in competizioni europee internazionali;

3) numero di presenze nelle rappresentative nazionali di qualsiasi categoria;

4) numero di trofei collettivi e individuali conseguiti;

c) canale di supporto: una quota non superiore al 5 per cento è destinata al finanziamento degli sportelli regionali per il supporto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

d) canale di garanzia: una quota non superiore al 5 per cento è accantonata da ciascuna federazione sportiva nazionale, dagli enti di promozione sportiva, dalle discipline associate riconosciute dal CONI o dal C.I.P. a copertura delle garanzie sui finanziamenti concessi dall'Istituto per il credito sportivo e culturale;

e) canale del mantenimento: finanzia il mantenimento e l'elevazione nel tempo degli *standard* nonché i costi relativi ai tecnici sportivi scolastici e universitari.

2. Gli enti sportivi dilettantistici come disciplinati dal citato decreto legislativo n. 36 del 2021, le istituzioni scolastiche e le università statali nonché i centri universitari sportivi in ragione della propria affiliazione a un massimo di due federazioni sportive nazionali, di un ente di promozione sportiva e di una disciplina associata riconosciuta dal CONI o dal C.I.P. possono candidarsi ai finanziamenti per interventi di cui alla lettera *a)* anche in mancanza del requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, purché l'intervento sia finalizzato al raggiungimento di detto *standard* qualitativo.

3. I settori giovanili delle società sportive professionistiche possono accedere al canale di cui alla lettera *b)*, esclusivamente in relazione ai risultati conseguiti da atleti tesserati nei loro settori giovanili per almeno due anni e con il vincolo di utilizzo delle somme percepite per investimenti certificati nel settore giovanile stesso.

4. Per i primi cinque anni dall'istituzione del Fondo sono finanziabili solo i canali di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

5. Con decreto del Ministero per lo sport e i giovani, sentito il CONI e le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate riconosciute dal CONI o dal C.I.P., da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le quote di ripartizione del Fondo tra i diversi canali per gli anni successivi al quinto, previa analisi del fabbisogno di finanziamento di ciascuno di essi nonché i criteri di ripartizione del fondo fra i beneficiari, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 10, comma 10, della presente legge.

Art. 5.

(Strutture di supporto e garanzie)

1. La società Sport e Salute S.p.A. istituisce, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sportelli regionali di supporto alla progettazione per l'assistenza, effettuata a titolo gratuito, a beneficio dei potenziali beneficiari, nella predisposizione del progetto organico e del piano economico-finanziario nonché delle domande di accesso al Fondo e ad altre forme di finanziamento dell'attività sportiva previste dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

b) il Portale nazionale per lo sport, che aggrega i bandi attivi con i relativi requisiti e la relativa modulistica, ed è aggiornato con cadenza trimestrale.

2. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline associate riconosciute dal CONI o dal C.I.P. costituiscono, con le risorse del canale di garanzia e mediante apposita convenzione con l'Istituto per il credito sportivo e culturale, un fondo di garanzia di primo grado sui finanziamenti concessi dall'Istituto medesimo alle associazioni e società sportive dilettantistiche per l'adeguamento degli impianti agli *standard*. La garanzia può coprire fino all'80 per cento del rischio per ciascuna operazione.

Art. 6.

(Controllo)

1. La Corte dei conti esercita sull'utilizzo del Fondo il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Il controllo concomitante di cui al primo periodo è obbligatorio quando la quota del Fondo assegnata a cia-

scuna federazione sportiva nazionale, agli enti di promozione sportiva, alle discipline associate riconosciute dal CONI o dal C.I.P. nel corso di un esercizio finanziario, supera la soglia di euro 5.000.000.

2. Per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le discipline associate riconosciute dal CONI o dal C.I.P. i cui finanziamenti non raggiungono la predetta soglia, il controllo concomitante può essere attivato dalla Corte dei conti d'ufficio, ovvero su richiesta motivata del CONI, del Ministero competente o delle competenti Commissioni parlamentari, qualora emergano elementi che facciano fondatamente ritenere la sussistenza di irregolarità gestionali o di ritardi significativi nell'attuazione dei programmi finanziati.

3. Il controllo concomitante ha ad oggetto la verifica:

a) della regolarità nell'utilizzo del Fondo;

b) dell'efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del Fondo, con particolare riguardo al rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate;

c) del rispetto dei tempi di attuazione dei programmi, dei piani di investimento e degli obiettivi intermedi fissati;

d) dell'assenza di duplicazioni di finanziamento per i medesimi interventi.

4. La Corte dei conti, nell'esercizio del controllo concomitante di cui al presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti, i documenti, le banche dati e i sistemi informativi delle federazioni sportive nazionali e degli affiliati alle stesse che hanno attenuato finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo.

5. Il controllo concomitante di cui al presente articolo si esercita in coordinamento con:

a) il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti di concessione di contributi pubblici;

b) le attività di vigilanza attribuite ad altre istanze sulle federazioni sportive nazionali, sugli enti di promozione sportiva, sulle discipline associate riconosciute dal CONI o dal C.I.P;

c) le funzioni di controllo interno affidate ai Collegi dei revisori dei conti istituiti presso ciascuna federazione sportiva nazionale, gli enti di promozione sportiva, le discipline associate riconosciute dal CONI o il C.I.P ai sensi dello statuto e delle norme applicabili.

6. L'accertamento, con deliberazione definitiva della Corte dei conti, di gravi irregolarità gestionali o di utilizzo delle risorse del Fondo determina:

a) la sospensione dell'erogazione dei contributi del Fondo alla federazione interessata, disposta dal Ministro per lo sport e i giovani, sentito il CONI, fino alla rimozione delle irregolarità accertate;

b) l'avvio del procedimento di commissariamento della federazione sportiva nazionale, secondo le rispettive competenze;

c) la trasmissione degli atti alla competente procura regionale della Corte dei conti per la valutazione dei profili di responsabilità erariale, nei casi in cui si configuri un danno al patrimonio pubblico.

7. Le misure di cui al comma 6 sono adottate nel rispetto del principio di proporzionalità e non pregiudicano l'esercizio delle azioni disciplinari, civili e penali previste dall'ordinamento vigente.

8. La Corte dei conti adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure organizzative necessarie per l'esercizio del controllo concomitante di cui al presente articolo.

9. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Pubblicità delle scommesse sportive)

1. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, è abrogato.

2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei minori previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e i poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Con delibera della medesima Autorità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti orari e di contenuto della pubblicità delle scommesse sportive nonché gli obblighi di inserimento di messaggi di gioco responsabile.

Art. 8.

(Obbligo di settore giovanile certificato nelle società e negli enti professionistici)

1. A decorrere da dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le società e gli altri enti professionistici il possesso di un settore giovanile certificato è condizione necessaria per l'ammissione ai campionati e alle altre competizioni professionistiche. Il mancato conseguimento della certificazione entro i termini indicati comporta l'esclusione dalla stagione successiva.

2. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla competente federazione sportiva nazionale, previo parere vincolante dell'Autorità indipendente per la vigilanza sullo sport professionistico, sulla base di un regolamento federale che stabilisce, tra l'altro:

a) le infrastrutture minime disponibili; il numero e la qualifica degli allenatori in possesso del titolo di abilitazione educativa;

b) il numero minimo di atleti per categoria di età;

c) la coerenza della metodologia formativa con le linee guida federali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le federazioni sportive nazionali che qualificano discipline professionistiche, adattate alle specifiche caratteristiche organizzative di ciascun sistema sportivo con regolamento dell'Autorità indipendente per la vigilanza sullo sport professionistico da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le federazioni interessate.

Art. 9.

(Credito d'imposta)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2028, alle società e agli enti sportivi professionistici in possesso di un settore giovanile certificato ai sensi dell'articolo 8 della presente legge che impiegano, nelle competizioni professionistiche non esclusivamente riservate ad atleti di età inferiore a ventuno anni, durante l'anno solare, almeno il 30 per cento di atleti di età non superiore a ventuno anni formati presso settori giovanili nazionali, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili sostenute per:

a) la realizzazione di nuovi impianti sportivi;

b) il recupero e la riattivazione di impianti inattivi;

c) la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale, energetico e tecnologico di impianti esistenti situati nel territorio nazionale;

d) i costi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

2. Non sono ammissibili fra le spese di cui al comma 1 gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione, l'ampliamento, la riqualificazione o la ristrutturazione di stadi,

arene o altri impianti destinati esclusivamente allo svolgimento di competizioni sportive professionistiche con finalità commerciali ovvero caratterizzati da elevata capacità ricettiva di pubblico.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata della presente legge sono definiti:

- a) i criteri di ammissibilità delle spese;
- b) le modalità di certificazione e controllo;
- c) le cause di revoca totale o parziale del beneficio;
- d) le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto del limite di spesa e della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4. Il credito d'imposta spetta fino al limite massimo di 500.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

5. Le società beneficiarie trasmettono annualmente alla federazione sportiva nazionale competente, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, apposita certificazione attestante:

- a) le spese sostenute;
- b) l'effettivo impiego degli atleti rilevanti ai fini dell'agevolazione;
- c) la conformità degli interventi realizzati.

6. La certificazione è sottoscritta dal revisore legale dei conti o dalla società di revisione incaricata.

7. Il beneficio di cui al presente articolo non deve eccedere le soglie stabilite dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2831, della Commissione, del 13 dicembre 2023.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 10.

(Ricognizione degli immobili con compatibilità sportiva nonché trasferimento e assegnazione di immobili pubblici a destinazione sportiva per la destinazione allo sport dilettantistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli enti pubblici effettuano la ricognizione del proprio patrimonio immobiliare per l'individuazione dei beni idonei alla costruzione, riqualificazione o gestione di impianti sportivi, sulla base dei criteri tecnici minimi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. È istituito il Registro nazionale degli immobili di compatibilità sportiva, di seguito denominato « Registro », tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in collaborazione con il CONI e la società Sport e Salute S.p.A. Nel Registro sono iscritti i beni risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1. Il Registro è aggiornato semestralmente ed è accessibile al pubblico fatte salve le disposizioni di tutela dei dati personali.

3. Il Registro contiene una sezione denominata Catalogo nazionale degli stadi. Il Catalogo raccoglie dati tecnici, economico-finanziari e di contesto degli stadi e degli impianti calcistici che presentino una capienza superiore a 1.000 posti. Ogni ente nel cui territorio ricadono gli impianti, fornisce al Ministero competente i dati, le informazioni e la documentazione utili all'inserimento delle opere nel Catalogo.

4. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata aventi caratteristiche di compatibilità sportiva sono segnalati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per l'iscrizione nel Registro entro trenta giorni dalla definitività del provvedimento di confisca.

5. L'iscrizione nel Registro produce i seguenti effetti urbanistici:

a) i piani regolatori generali, i piani urbanistici attuativi e gli altri strumenti urbanistici vigenti si intendono integrati dalla previsione della destinazione d'uso sportiva per i beni iscritti nel Registro;

b) la realizzazione degli interventi su beni iscritti nel Registro può avvenire mediante variante urbanistica semplificata senza necessità di adozione preliminare da parte del Consiglio comunale.

6. Il procedimento autorizzatorio per la costruzione e la riqualificazione degli impianti sportivi su beni iscritti nel Registro è il seguente:

a) non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona di titoli abilitativi distinti;

b) la Conferenza di servizi decisoria convocata in modalità asincrona adotta le decisioni di competenza nel termine di quarantacinque giorni dall'avvio;

c) le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro trenta giorni dall'indizione;

d) la mancata comunicazione nel termine equivale ad assenso senza condizioni;

e) il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi tiene luogo dell'autorizzazione unica e, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, con la pubblicità prevista per le varianti urbanistiche;

f) la valutazione di impatto ambientale, ove dovuta è integrata nel procedimento di cui alla lettera b) e comporta una proroga dei termini non superiore a settantacinque giorni;

g) l'autorizzazione paesaggistica è resa nell'ambito della conferenza di servizi nel termine perentorio di cui alla lettera f);

h) il decorso del termine equivale ad assenso;

i) in caso di dissenso qualificato insuperabile di una amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili, si applica la procedura di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riduzione alla metà dei termini ivi previsti.

7. Sugli impianti sportivi costruiti successivamente al 1° gennaio 1950 il vincolo di interesse culturale di cui agli articoli 10 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, può essere apposto solo ove l'immobile abbia ottenuto la verifica di interesse culturale di cui all'articolo 12 del medesimo codice.

8. Le amministrazioni e gli enti pubblici proprietari al momento dell'inserimento nel Registro dichiarano la condizione di non utilizzo o sottoutilizzo degli immobili inseriti. Gli immobili non utilizzati o sottoutilizzati sono trasferiti o assegnati per la realizzazione, l'ammodernamento, la trasformazione

e la gestione di impianti sportivi secondo il seguente ordine di priorità:

a) in via prioritaria, a titolo gratuito, alle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado e alle università statali;

b) in subordine, qualora nessuna istituzione scolastica pubblica o università statale abbia manifestato interesse entro il termine, mediante concessione a soggetti privati secondo le disposizioni vigenti anche mediante forme di partenariato pubblico-privato.

9. Il trasferimento in uso gratuito di cui al comma 8, è disposto su richiesta dell'istituzione scolastica o dell'università con decreto dei Ministeri competenti per una durata non inferiore a venti anni, rinnovabile alla scadenza. L'ente proprietario mantiene la proprietà del bene e rientra nel possesso in caso di cessazione dell'utilizzo per le finalità sportive.

10. Per gli interventi di adeguamento e manutenzione ordinaria e straordinaria le istituzioni beneficiarie possono beneficiare, in via prioritaria, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1.

11. Qualora per il medesimo bene manifestino interesse più istituzioni aventi pari priorità, la preferenza è determinata tenendo conto della prossimità geografica, del numero di studenti potenzialmente beneficiari e della qualità del progetto di utilizzo presentato, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministero competente.

12. Nei casi di concessione ai privati, il canone è determinato mediante stima di mercato indipendente, tenendo conto degli oneri a carico del concessionario per costruzione, ristrutturazione e manutenzione tenendo conto di quelli che sono posti a carico del Fondo ove ne ricorrano i requisiti soggettivi di ammissibilità allo stesso.

Art. 11.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

« *h-bis*) le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le scuole e le università o le associazioni sportive direttamente a loro riconducibili, previa affiliazione a una federazione sportiva nazionale, un ente di promozione sportiva, a una disciplina associata riconosciuta dal CONI o affiliazione presso il C.I.P. provvedono a dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'ente o del settore anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi dell'associazione o della società sportiva stessa »;

b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis*. Per le società professionistiche, l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve comprendere presidi idonei ad assicurare:

a) il monitoraggio dei rischi economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la verifica del rispetto dei parametri di equilibrio finanziario stabiliti dalla competente federazione sportiva nazionale e verificati dall'Autorità di cui all'articolo 13-*bis* del presente decreto;

b) il monitoraggio dei rischi reputazionali e di conformità normativa, con riferimento alla normativa generale applicabile all'ente e alle norme e ai regolamenti dell'ordinamento sportivo, ivi comprese le disposizioni in materia di integrità delle competi-

zioni e di lotta alla manipolazione delle gare;

c) la tenuta di contabilità analitica che consenta la distinzione tra le diverse aree di attività, inclusa la separazione contabile di cui al comma 3 »;

c) all'articolo 19, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Nei casi in cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche svolgano, unitamente alle attività sportive, attività di natura commerciale accessoria, ivi compresi la somministrazione di alimenti e bevande, la gestione di spazi commerciali all'interno degli impianti e le attività di ospitalità, tali attività ai fini dell'accesso al Fondo per lo sport di base e giovanile, sono rilevate in contabilità separata rispetto all'attività sportiva istituzionale e non beneficiano delle eventuali agevolazioni concesse in favore delle associazioni e società per il solo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica. Per le scuole e le università restano fermi i principi contabili del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129. L'adequatezza degli assetti di cui al presente articolo è certificata, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo per lo sport di base e giovanile, da organismi di certificazione accreditati dall'Ente italiano di accreditamento, sulla base degli *standard* rilevanti »;

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. - 1. Le istituzioni scolastiche e le università statali nonché i centri universitari sportivi possono affiliarsi, in qualità di soggetti affiliati speciali, alle federazioni sportive nazionali, a un Ente di promozione sportiva, a una disciplina associata riconosciuta dal CONI o al C.I.P. ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e della partecipazione alle competizioni dilettantistiche.

2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani di concerto con il Ministro per l'istruzione e il merito e il Ministro per l'università e la ricerca, sentiti il CONI, le federazioni sportive nazionali interessate, gli enti di promozione sportiva e i rappresentanti delle discipline associate riconosciuti dal CONI o il C.I.P., da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'affiliazione speciale di cui al comma 1 con particolare riguardo a:

a) le modalità di affiliazione e di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

b) i criteri di eleggibilità degli studenti-atleti;

c) le regole di esercizio del diritto di scelta degli atleti e le condizioni operative del divieto di doppio tesseramento;

d) le forme di raccordo con la programmazione delle attività scolastiche e universitarie;

e) la disciplina e la destinazione di eventuali ricavi da sponsorizzazioni e finanziamenti privati ricevuti dalle scuole e le università in ragione dell'attività sportiva dilettantistica e dallo sfruttamento economico degli impianti sportivi per attività non rivolte agli studenti iscritti;

f) le disposizioni necessarie a evitare che l'attività sportiva interferisca o influisca sul rendimento scolastico nelle attività curriculari;

g) le disposizioni minime inderogabili che devono essere contenute negli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche costituite da scuole e università.

3. Le istituzioni scolastiche e universitarie o le associazioni e i gruppi sportivi costituiti o riconducibili direttamente alle istituzioni scolastiche e universitarie affiliate di cui al comma 2, possono partecipare alle competi-

zioni dilettantistiche, secondo una delle seguenti modalità, scelte a titolo facoltativo dalla singola istituzione:

a) partecipazione diretta mediante propria squadra rappresentativa composta esclusivamente da studenti regolarmente iscritti nell'anno scolastico o accademico in corso; in tal caso, l'istituzione assume la veste di sodalizio sportivo ai fini delle norme federali sul tesseramento;

b) partecipazione mediata mediante una associazione sportiva dilettantistica, alla quale possono essere affiliati esclusivamente studenti regolarmente iscritti alla medesima istituzione scolastica o universitaria. In tal caso:

1) lo statuto dell'associazione non può contenere disposizioni in contrasto con le norme che regolano l'ordinamento delle istituzioni scolastiche e universitarie ed in particolare con le disposizioni dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria e deve garantire alla scuola o all'università un controllo sull'associazione analogo a quello che la stessa esercita sulle sue articolazioni interne;

2) gli impianti sportivi nella disponibilità dell'istituzione scolastica e universitaria sono messi a disposizione dell'associazione secondo le modalità stabilite nell'atto di affiliazione.

4. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline associate riconosciute dal CONI o il C.I.P. inseriscono le squadre scolastiche e universitarie nelle competizioni dilettantistiche ordinarie, organizzando, ove opportuno in ragione del numero dei partecipanti, categorie o gironi dedicati alle scuole e alle università nell'ambito delle competizioni esistenti e possono altresì istituire competizioni specificamente dedicate.

5. Le istituzioni scolastiche e universitarie che non dispongono degli impianti idonei

possono partecipare alle competizioni con deroga temporanea concordata con la federazione sportiva nazionale, con gli enti di promozione sportiva, le discipline associate riconosciute dal CONI o il C.I.P. a condizione che abbiano presentato un progetto di adeguamento delle proprie infrastrutture sportive a valere sul Fondo per lo sport di base e giovanile »;

e) l'articolo 13-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 13-*bis*. - (*Autorità indipendente per la vigilanza sullo sport professionistico*) - 1. È istituita l'Autorità indipendente per la vigilanza sullo sport professionistico, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico, piena autonomia organizzativa, finanziaria e contabile ed è dotata dei poteri di regolazione, vigilanza, controllo e sanzione di cui al presente articolo. L'Autorità ha sede in Roma ed opera in piena indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto della legge.

2. L'Autorità è composta da un presidente e sei componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno quindici anni e con comprovata espe-

rienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il CONI a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di cinque anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali con settori professionistici, presso gli organi di vertice delle Leghe di riferimento, ove istituite, e presso le società professionistiche. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi. Per tutta la durata dell'incarico, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza nel settore dello sport professionistico, né ricoprire in-

carichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a domanda e secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

3. L'Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) vigilanza economico-finanziaria: controlla la regolarità e la correttezza della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche di tutti gli sport di squadra, nell'ambito di tutte le federazioni sportive nazionali che qualificano discipline professionistiche;

b) certificazione e ammissione: rilascia i pareri obbligatori ai fini dell'ammissione ai campionati, adotta il sistema di classificazione per livelli di sostenibilità di cui al comma 6, e verifica gli *standard* di qualità dei settori giovanili delle società professionistiche;

c) tutela dell'integrità delle competizioni: svolge le funzioni di piattaforma nazionale ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive (CETS n. 215), monitora i mercati delle scommesse su eventi sportivi per il rilevamento di anomalie, riceve le segnalazioni di operazioni sospette dai concessionari, le analizza e le trasmette all'autorità giudiziaria e alla federazione sportiva nazionale competente; gestisce il canale di segnalazione riservata per i soggetti che segnalino violazioni dell'integrità delle competizioni ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;

d) tutela dei diritti audiovisivi e digitali: senza sovrapposizione con le competenze già affidate all'AGCOM, si coordina

con la medesima Autorità per il contrasto alla trasmissione illecita di contenuti audiovisivi relativi a eventi sportivi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di protezione del diritto d'autore e di contrasto alla pirateria audiovisiva.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza economico-finanziaria di cui al comma 3, lettera *a*), l'Autorità:

a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, e ai soli fini del rispetto delle regole stabilite dalle Federazioni nazionali e internazionali, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile nonché delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici;

b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni dei regolamenti federali emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo un parere sulla correttezza contabile della documentazione con congruo anticipo rispetto all'inizio della rispettiva stagione sportiva;

c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto necessario per le proprie valutazioni;

d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società sportive professionistiche;

e) richiede alle società e alle Federazioni Sportive Nazionali chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai

soggetti che controllano direttamente o indirettamente le società;

f) convoca i responsabili delle federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti e i dirigenti delle società;

g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta, e propone alle autorità competenti l'attivazione di indagini conoscitive;

h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;

i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa, con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti.

5. A decorrere dalla stagione sportiva 2027/2028, l'ammissione e la permanenza nei campionati professionistici di tutte le federazioni sportive nazionali che qualificano discipline professionistiche sono subordinate al conseguimento della certificazione di sostenibilità finanziaria rilasciata dall'Autorità a conclusione del procedimento di cui al comma 6.

6. La certificazione di sostenibilità finanziaria è rilasciata all'esito del seguente procedimento:

a) entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna società presenta all'Autorità il piano di sostenibilità finanziaria conforme ai contenuti minimi definiti con regolamento della competente federazione sportiva nazionale, previo parere vincolante dell'Autorità; il piano è corredato dall'attestazione del revisore legale dei conti;

b) entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'Autorità conclude il procedimento va-

lutativo, esprimendo un giudizio su: sostenibilità del modello di gestione economica; adeguatezza della *governance* e dei controlli interni ai sensi dell'articolo 13, comma 6-*bis* del presente decreto; solidità patrimoniale; gestione dei rischi di liquidità; profilo di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*.

7. L'Autorità assicura il rispetto del principio del contraddittorio nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 12. Avverso i provvedimenti dell'Autorità è competente, in via esclusiva, il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma.

8. All'esito della valutazione di cui al comma 6, l'Autorità assegna a ciascuna società una classificazione o *rating* di sostenibilità:

a) livello A: situazione finanziariamente solida. Nessuna misura correttiva;

b) livello B: criticità moderate. Obbligo di presentare un piano di miglioramento con scadenze;

c) livello C: criticità gravi. L'Autorità adotta, in proporzione alla gravità, una o più delle seguenti misure: divieto di distribuzione di utili o dividendi; limitazione del monte ingaggi; divieto di effettuare acquisti a titolo definitivo di lavoratori sportivi; obbligo di ricapitalizzazione entro termine perentorio;

d) livello D: criticità strutturali irreversibili. L'Autorità propone alla federazione sportiva nazionale competente la revoca dell'affiliazione e l'avvio delle procedure liquidative.

9. La Federazione italiana giuoco calcio istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo di garanzia per la stabilità finanziaria del calcio professionistico, al quale contribuiscono obbligatoriamente le società calcistiche profes-

sionistiche nella misura dello zero virgola cinque per cento dei ricavi annuali. Il fondo persegue le seguenti finalità:

a) sostituire le garanzie fideiussorie per l'ammissione ai campionati;

b) garantire la continuità sportiva in caso di insolvenza mediante finanziamenti al soggetto subentrante;

c) coprire, nel limite di un massimale definito dalla Federazione italiana giuoco calcio, i crediti dei lavoratori sportivi e degli enti previdenziali rimasti insoddisfatti in sede concorsuale. Il regolamento del fondo è adottato entro il medesimo termine, previo parere vincolante dell'Autorità e della Banca d'Italia per i profili di competenza. Le altre Federazioni Sportive Nazionali che qualificano discipline professionistiche valutano l'opportunità di istituire fondi analoghi, su indicazione dell'Autorità.

10. L'Autorità presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione alle Camere sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche e sullo stato dell'integrità delle competizioni.

11. La gestione finanziaria dell'Autorità si svolge in base al bilancio di previsione, approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto sono trasmessi per conoscenza alle Commissioni parlamentari competenti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

12. Con regolamento dell'Autorità, da adottare in autonomia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati: i procedimenti di vigilanza e certificazione; le metodologie di

valutazione della sostenibilità finanziaria; i criteri di assegnazione dei livelli di classificazione; le modalità di svolgimento delle ispezioni; i procedimenti sanzionatori.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro novanta giorni dalla richiesta dell'Autorità è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. In sede di prima applicazione, la struttura dell'Autorità può avvalersi del personale già in servizio presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. L'Autorità è finanziata con:

a) una quota percentuale dei contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che qualificano destinati alle Federazioni Sportive Nazionali, nella misura determinata con atto dell'Autorità soggetto all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il contributo annuale delle società sportive professionistiche nella misura massima dello zero virgola quindici per cento del fatturato di ciascuna, per un ammontare complessivo non superiore a euro 1.600.000. Le misure e le modalità di contribuzione di cui alla presente lettera sono determinate con atto dell'Autorità secondo le modalità di cui alla lettera a) »;

f) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. – 1. Le istituzioni scolastiche e universitarie affiliate ai sensi del Decreto possono avvalersi di tecnici sportivi scolastici per lo svolgimento delle attività sportive inserite nei campionati dilettantistici.

2. Il reclutamento dei tecnici sportivi scolastici rientra nelle attività negoziali consentite dall'articolo 43, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'i-

struzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, e può avvenire anche mediante accordo con una altra associazione sportiva dilettantistica o con la federazione sportiva nazionale, con gli enti di promozione sportiva, le discipline associate riconosciute dal CONI o il C.I.P. per la messa a disposizione di tecnici qualificati. Le istituzioni scolastiche e universitarie possono accedere al Fondo per lo sport di base e giovanile per coprire i relativi costi.

3. I tecnici sportivi scolastici e universitari devono essere in possesso della relativa abilitazione educativa.

4. I tecnici sportivi scolastici operano sotto la supervisione funzionale del dirigente scolastico, che può delegarla al personale docente titolare dell'insegnamento di scienze motorie.

5. Le università provvedono a regolamentare il rapporto con i tecnici sportivi nell'ambito della propria autonomia. I tecnici sportivi universitari operano sotto la supervisione funzionale del rettore o del suo delegato »;

g) all'articolo 26, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Non si dà luogo al rimborso delle somme già corrisposte, né al ricalcolo delle medesime »;

h) dopo l'articolo 28-bis è inserito il seguente:

« Art. 28-ter. – 1. Quando un atleta di età compresa tra sedici e ventuno anni, tesserato per una associazione, società sportiva dilettantistica, scuola o università per almeno due stagioni sportive consecutive, è tesserato per la prima volta da una società professionistica, la società professionistica versa alle associazioni, società dilettantisti-

che, scuole, università che hanno formato l'atleta nei cinque anni precedenti:

a) un indennizzo di formazione pari al venti per cento del costo annuo documentato della associazione, società scuola o università per la disciplina sportiva dell'atleta per ogni anno di formazione;

b) una quota di solidarietà pari all'uno per cento del compenso lordo annuo riconosciuto dalla società professionistica all'atleta per ogni anno di formazione per tutta la durata del contratto stipulato dalla società professionistica con l'atleta.

2. La società professionistica potrà procedere a tesserare l'atleta solo dopo aver documentato il pagamento, con sistemi tracciabili, della quota prevista al comma 1. Al fine di non penalizzare la valorizzazione di giocatori nazionali analoga previsione si applica anche all'eventuale tesseramento di giovani provenienti da altri Paesi, anche esterni all'Unione europea.

3. Per il calcio professionistico, le disposizioni del presente articolo si applicano in coerenza con le norme FIFA in materia di premio di formazione (*Training Compensation*) e meccanismo di solidarietà (*Solidarity Contribution*) di cui all'allegato 4 del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori (RSTP), e non possono essere interpretate in modo da imporre obblighi eccedenti quelli già previsti dal medesimo Regolamento.

4. Le associazioni, società sportive dilettantistiche, scuole o università devono reinvestire le somme così ricevute per le medesime finalità.

5. Per i trasferimenti dal settore dilettantistico al settore professionistico, il compenso complessivo eventualmente riconosciuto agli agenti sportivi o ai procuratori, e in genere a soggetti, comunque denominati, che per accordo contrattuale, curano, anche in via di fatto, con o senza rappresentanza, gli interessi di giovani atleti, a qualunque ti-

tolo e da qualunque parte corrisposto, non può essere superiore al 2 per cento del valore del primo contratto professionistico. In caso di mandati o procure congiunte o disgiunte a più soggetti, la soglia si applica cumulativamente a tutti i mandati e le procure rilasciate dall'atleta o in nome e per conto di questi.

6. I contratti di mandato o rappresentanza con atleti minorenni sono consentiti purché conformi agli *standard* e alle clausole tipo e ai parametri economici, posti a tutela dei diritti dei minori, adottati dall'Autorità. I contratti stipulati in violazione degli *standard* sono nulli e determinano la radiazione dai relativi albi.

7. I contratti di rappresentanza relativi ai trasferimenti di atleti dal dilettantismo al professionismo sono registrati presso la competente Federazione Sportiva Nazionale entro trenta giorni dalla stipula. La registrazione è condizione di efficacia del diritto al compenso e del rimborso spese all'Agente. I pagamenti fatti all'Agente in forza di un contratto non registrato costituiscono indebito oggettivo. Il presente comma non si applica ai trasferimenti tra società professionistiche ».

Art. 12.

(*Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401*)

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - (*Manipolazione di competizioni sportive*) - 1. Chiunque compie atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una competizione sportiva organizzata da federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da discipline sportive associate o da federazioni sportive

internazionali è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 euro a 500.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 è aumentata della metà se il fatto è commesso:

a) nell'ambito di un'associazione a delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

b) da un soggetto che riveste la qualità di arbitro, direttore di gara o membro di organi disciplinari federali;

c) con l'impiego di strumenti informatici o telematici di carattere transnazionale;

d) da una pluralità di soggetti concoratamente;

e) quando il profitto ricercato supera 10.000 euro.

3. Chiunque offre, promette o dà denaro o altra utilità a un soggetto rilevante affinché questi compia atti di manipolazione è punito con la pena di cui al comma 1, aumentata di un terzo.

4. Il soggetto rilevante che, avendo ricevuto offerta di denaro o altra utilità per compiere atti di manipolazione, non ne fa immediata denuncia all'Autorità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, o all'autorità di polizia, è punito con la reclusione fino a due anni. Ai fini del presente articolo, per soggetto rilevante si intende taluno dei soggetti qualificati di cui all'articolo 1-*bis*, comma 4.

5. La condanna ai sensi del presente articolo comporta, oltre alla confisca dei proventi ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, l'interdizione dalle attività sportive per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a quindici anni. L'interdizione si estende al divieto di tesseramento presso qualsiasi federazione.

6. I proventi della confisca di cui al comma 5 sono destinati al Fondo per lo

sport di base e giovanile, in ragione della disciplina sportiva interessata »;

b) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis. - (*Abuso di informazioni riservate in ambito sportivo*) - 1. Ai fini del presente articolo costituisce informazione riservata, indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica della competizione sportiva e dalla nazionalità degli operatori di scommesse coinvolti, qualsiasi informazione di carattere preciso, non accessibile al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, una o più competizioni sportive o i soggetti che vi partecipano, che, se resa pubblica, potrebbe influenzare in modo sensibile le quote o le probabilità fissate dai mercati delle scommesse legali o illegali relativi a tali competizioni.

2. L'informazione si considera precisa quando:

a) si riferisce a circostanze esistenti o ragionevolmente prevedibili, concernenti lo stato fisico o disciplinare di uno o più atleti partecipanti alla competizione, la formazione ufficiale o le strategie tecnico-tattiche della squadra o dell'atleta, l'esistenza di accordi, intese o condizionamenti relativi all'andamento o al risultato della competizione, anche parziale, ovvero qualsiasi altro elemento suscettibile di incidere sull'esito della stessa;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarne conclusioni sull'effetto che le circostanze di cui alla lettera a) potrebbero avere sulle quote o sulle probabilità fissate dai mercati delle scommesse.

3. L'informazione si considera non accessibile al pubblico quando non è stata diffusa mediante comunicati ufficiali della federazione competente, dichiarazioni pubbliche dei soggetti coinvolti, comunicati stampa o altri canali di informazione di pubblico dominio, e non è quindi nella disponibilità di un operatore del mercato delle scommesse che agisca in modo diligente.

4. Sono soggetti qualificati ai fini del presente articolo, in quanto detentori di informazioni privilegiate in ragione della loro posizione, funzione o attività:

a) gli atleti, gli allenatori, i preparatori atletici, i direttori tecnici e sportivi, i dirigenti federali e societari, gli arbitri e i direttori di gara, i collaboratori tecnici e i medici sociali, tesserati a una federazione sportiva nazionale affiliata al CONI o al CIP;

b) i componenti degli organi di governo e di giustizia delle federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del CONI, del CIP e della società Sport e Salute S.p.A.;

c) chiunque, pur non essendo tesserato, sia coinvolto nell'organizzazione, nella gestione o nella supervisione di una competizione sportiva in virtù di un rapporto contrattuale, di un incarico professionale o di una funzione di fatto, e venga in possesso di informazioni privilegiate in ragione di tale posizione.

5. Chiunque, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 4, in possesso di informazioni riservate in ambito sportivo, effettua o fa effettuare, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, scommesse su competizioni sportive alle quali si riferisce l'informazione riservata, avvalendosi di tale informazione, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 20.000 euro a 300.000 euro.

6. Chiunque, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 4, comunica informazioni riservate a terzi al di fuori del normale esercizio delle proprie funzioni, ovvero raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, a effettuare scommesse su competizioni sportive alle quali si riferisce l'informazione riservata, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 euro a 200.000 euro.

7. Chiunque, essendo consapevole del carattere riservato dell'informazione ricevuta e

della qualità del soggetto che l'ha comunicata, effettua o fa effettuare scommesse su competizioni sportive avvalendosi di tale informazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 euro a 100.000 euro. La consapevolezza del carattere riservato dell'informazione si presume quando il soggetto abbia ricevuto l'informazione da uno dei soggetti qualificati di cui al comma 4 in assenza di una giustificazione lecita.

8. La pena è aumentata:

a) di un terzo se il fatto è commesso da un soggetto che riveste una posizione apicale nella società sportiva o nella federazione, ovvero da un componente degli organi di governo o di giustizia sportiva;

b) della metà se il fatto è commesso in forma associata, ovvero in concorso con soggetti che abbiano alterato o tentato di alterare il risultato della competizione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge;

c) di un terzo se dal fatto deriva un vantaggio patrimoniale superiore a euro 150.000, ovvero se il fatto è commesso in occasione di competizioni di rilievo internazionale, incluse le fasi di qualificazione alle stesse;

d) della metà se il fatto è commesso avvalendosi di piattaforme di scommesse illegali o di intermediari operanti in violazione della normativa in materia di gioco pubblico.

9. Le circostanze aggravanti di cui alle lettere b) e d) non sono soggette al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti di cui all'articolo 69 del codice penale.

10. Le pene sono diminuite fino alla metà quando il fatto è di particolare tenuità, avuto riguardo all'entità del vantaggio patrimoniale conseguito o perseguito, alla natura e all'esito della competizione interessata e al grado di rilevanza dell'informazione privilegiata utilizzata.

11. Nei confronti dei soggetti condannati per i reati di cui al presente articolo è sempre ordinata la confisca del profitto, del prodotto e del prezzo del reato, nonché dei beni utilizzati per la commissione dello stesso. Ove non sia possibile procedere alla confisca diretta, si applica la confisca per equivalente ai sensi dell'articolo 322-ter del codice penale, in quanto compatibile. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è disposto dall'autorità giudiziaria anche in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale.

12. I proventi della confisca di cui al comma 11 sono destinati al Fondo per lo sport di base e giovanile, in ragione della disciplina sportiva interessata.

13. La condanna per i reati di cui al presente articolo comporta:

a) l'interdizione temporanea, da due a cinque anni, da qualsiasi attività nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ivi compresi il tesseramento, l'esercizio di funzioni dirigenziali, tecniche e arbitrali, e la partecipazione a competizioni;

b) l'incapacità temporanea, per un periodo corrispondente alla pena inflitta, a contrarre con enti pubblici e a ricevere contributi o finanziamenti pubblici, anche in forma indiretta;

c) la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese del condannato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sul sito istituzionale della Federazione competente.

14. I reati di cui al presente articolo sono procedibili d'ufficio. L'autorità giudiziaria che procede per i reati di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla procura federale della federazione competente e al Dipartimento per lo sport, ai fini dell'eventuale avvio dei procedimenti disci-

plinari sportivi, ferma restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « reclusione da due a cinque anni e con la multa da 100.000 a 1.000.000 di euro »;

2) dopo il comma 4-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« 4-*quinquies*. Chiunque utilizza consapevolmente strumenti di anonimizzazione della connessione per accedere a piattaforme di scommesse prive di concessione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a diecimila euro. In caso di violazione reiterata si applica anche il sequestro dei dispositivi utilizzati.

4-*sexies*. Il soggetto che segnala in buona fede all'Autorità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, o all'autorità giudiziaria, condotte di manipolazione di competizioni sportive o di scommesse clandestine, gode delle tutele previste dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, nonché delle seguenti tutele aggiuntive:

a) garanzia di anonimato nei confronti degli organismi sportivi;

b) divieto di ritorsione da parte di federazioni sportive nazionali, società sportive, agenti o altri soggetti rilevanti; la violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa da cinquantamila euro a trecentomila euro, irrogata dall'Autorità;

c) riduzione della pena fino a due terzi nei casi in cui il segnalante abbia partecipato alla condotta illecita e la segnalazione abbia consentito di impedire il perfezionarsi del reato o di identificare i responsabili principali ».

Art. 13.

(*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'articolo 25-*quaterdecies* è sostituito dal seguente:

« Art. 25-*quaterdecies*. - (*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa, violazione dei diritti di proprietà intellettuale sugli eventi sportivi, riciclaggio di proventi*) - 1. In relazione ai seguenti reati, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, si applicano all'ente le sanzioni di cui al presente articolo:

a) manipolazione di competizioni sportive ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

b) esercizio abusivo di attività di scommessa ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

c) violazione dei diritti di proprietà intellettuale sugli eventi sportivi ai sensi dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633;

d) utilizzo di informazioni riservate per scommesse in ambito sportivo ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

e) riciclaggio di proventi derivanti dai reati di cui alle lettere da a) a d), ai sensi

degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

2. Per i reati di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, si applicano le sanzioni pecuniarie:

a) da trecento a ottocento quote, se il fatto è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente che gestisce la competizione sportiva manipolata;

b) da cento a quattrocento quote, negli altri casi.

3. Per i reati di cui al comma 1, lettera *c)*, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

4. Si applicano altresì le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.

5. Le sanzioni non si applicano se l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado, ha efficacemente collaborato, a seconda dei casi, con l'Autorità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, con l'AGCOM, o con l'autorità giudiziaria, e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di idonei modelli organizzativi ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto.

6. Il ricavato delle sanzioni previste dal presente articolo sono devolute al Fondo per lo Sport di Base e Giovanile in ragione della disciplina sportiva interessata dal singolo reato. ».

Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « del mercato dei diritti audiovisivi degli

eventi sportivi » sono sostituite dalle seguenti: « del mercato dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori degli eventi sportivi »;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *dd*) sono aggiunte le seguenti:

« *dd-bis*) “diritti digitali”: i diritti esclusivi di sfruttamento economico, mediante qualsiasi tecnologia digitale, esistente o di futura invenzione, e su qualsiasi rete di comunicazione elettronica, dei contenuti, anche interattivi, relativi agli eventi della competizione, in quanto non ricompresi tra i diritti audiovisivi di cui alla lettera *o*), ivi compresi i contenuti destinati ad applicazioni, a piattaforme di condivisione e a spazi virtuali, anche realizzati attraverso tecnologie digitali o basati sull'intelligenza artificiale;

dd-ter) “diritti accessori”: i diritti di sfruttamento economico connessi o strumentali ai diritti audiovisivi e ai diritti digitali, ivi compresi i diritti di utilizzazione dei dati e dei metadati generati dall'evento sportivo per finalità statistiche, promozionali e pubblicitarie ovvero di abbinamento a giochi e scommesse;

dd-quater) “dati e metadati generati dall'evento sportivo”: i dati e i metadati, comunque estratti, associati o generati, con qualsiasi tecnologia, dall'evento sportivo e dalle connesse riprese audiovisive;

dd-quinqies) “diritti digitali di natura secondaria”: i diritti digitali corrispondenti, per contenuto e per collocazione temporale, ai diritti audiovisivi di natura secondaria di cui alla lettera *r*) »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « dei diritti audiovisivi » sono sostituite dalle seguenti: « dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori »;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. L'organizzatore della competizione attesta la genuinità e la veridicità dei dati e dei metadati generati dagli eventi sportivi della competizione e ne assicura la conservazione in un'apposita banca dati.

2-ter. I diritti digitali e i diritti accessori hanno durata pari a quella dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) »;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. – (*Diritti delle società sportive*)
– 1. Le singole società sportive hanno la facoltà di esercitare, utilizzare e commercializzare i seguenti diritti:

a) i diritti di archivio;

b) i diritti di sfruttamento dei dati derivanti dalla gestione dei rapporti con i propri tifosi;

c) i diritti di raccolta, elaborazione e sfruttamento dei dati prestazionali e statistici degli atleti propri tesserati, sia dal punto di vista del singolo atleta, sia dal punto di vista collettivo della squadra di appartenenza;

d) i diritti di sfruttamento economico dell'immagine degli atleti propri tesserati, ove a esse ceduti in tutto o in parte dagli atleti medesimi con atto scritto;

e) i diritti audiovisivi e i diritti digitali di natura secondaria, tra cui il diritto di realizzare e distribuire direttamente propri prodotti audiovisivi.

2. Ai fini fiscali e contributivi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, è stabilita la percentuale massima del corrispettivo contrattuale complessivo riconosciuto all'atleta che può essere imputata alla cessione dei diritti di immagine di cui al comma 1, lettera d), in ragione della natura accessoria e strumentale di tali diritti ri-

spetto alla prestazione sportiva. Nei limiti della percentuale così stabilita, e a condizione che la società proceda all'effettivo sfruttamento economico dei diritti ceduti, l'imputazione concordata tra le parti non è soggetta a riqualificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

3. I diritti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono esercitati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2013, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Essi non comprendono, in ogni caso, i dati relativi alla salute degli atleti né i dati relativi all'identità digitale del lavoratore sportivo, il cui trattamento resta disciplinato dalla medesima normativa e, per i dati sanitari, dalla disciplina del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le modalità di coordinamento tra le società sportive, le federazioni sportive nazionali e le amministrazioni interessate sono definite mediante protocollo d'intesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. L'organizzatore della competizione, nell'ambito dello sfruttamento dei diritti esercitati in forma centralizzata e limitatamente alla loro durata, ovvero nell'ambito dello sfruttamento diretto di propri prodotti audiovisivi e digitali, ha il diritto di utilizzare i diritti di cui al comma 1 per finalità promozionali e pubblicitarie ovvero di abbonamento a giochi e scommesse, anche mediante spazi virtuali realizzati attraverso tecnologie digitali o basati sull'intelligenza artificiale. »;

e) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. – (*Dati e metadati generati dall'evento sportivo*) – 1. Agli organizzatori delle competizioni e agli organizzatori degli eventi, in ragione delle rispettive titolarità,

sono riconosciute le tutele previste dal presente decreto e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, per lo sfruttamento economico dei dati e dei metadati generati dall'evento sportivo, nonché al fine di garantirne i requisiti di certezza, veridicità e ufficialità.

2. I dati di profilazione e le anagrafiche degli utenti fruitori della visione delle competizioni sportive sono soggetti a un regime di contitolarità tra l'operatore della comunicazione che li raccoglie, in qualità di licenziatario, e l'organizzatore della competizione.

3. Le modalità di esercizio della contitolarità di cui al comma 2 sono definite mediante l'accordo previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679, concluso nell'ambito dei rapporti di licenza, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. Ciascun organizzatore è titolare dello sfruttamento in forma centralizzata dei diritti digitali relativi a eventi incentrati su videogiochi elettronici e sugli sport elettronici connessi alla propria competizione.

Art. 4-ter – (*Produzione audiovisiva e digitale dell'evento*) – 1. La produzione audiovisiva e digitale dell'evento sportivo compete all'organizzatore della competizione.

2. Ferma restando la titolarità delle immagini in capo alla società sportiva ai sensi dell'articolo 3, l'organizzatore della competizione gestisce in via centralizzata ed esclusiva, anche da remoto, tutte le fasi della produzione e della post-produzione, la realizzazione delle grafiche, ivi comprese quelle virtuali o in realtà aumentata, nonché l'estrazione dei dati e dei metadati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di qualità delle immagini »;

f) all'articolo 5, comma 6, primo periodo, le parole: « , previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'articolo 4, comma 7, » sono soppresse;

g) l'articolo 6 è abrogato;

h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. – (*Esercizio diretto e commercializzazione in forma centralizzata dei diritti*) – 1. L'organizzatore della competizione ha facoltà di esercitare direttamente i diritti audiovisivi, i diritti digitali e i diritti accessori relativi alla competizione con le modalità che ritiene più opportune, ivi compresi il ricorso a una propria piattaforma di distribuzione e la realizzazione di prodotti audiovisivi distribuiti direttamente agli utenti attraverso un proprio canale, accedendo ai servizi tecnici e commerciali resi su piattaforme di terzi, al fine di massimizzare il risultato economico. A tale fine l'organizzatore può operare per il tramite di società appositamente costituite, in qualsiasi forma e natura, purché da esso controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. L'organizzatore della competizione può altresì procedere alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, al fine di massimizzare il risultato economico, garantendo in ogni caso la libera concorrenza tra tutti gli operatori della comunicazione, gli operatori digitali e gli intermediari indipendenti, nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione.

3. Nel caso di cui al comma 2, l'organizzatore opera nel rispetto delle regole del diritto privato mediante procedure competitive che consentono l'assegnazione di licenze dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori anche in forma esclusiva a un singolo operatore.

4. Qualora l'organizzatore della competizione sia la Lega nazionale professionisti Serie A, l'assegnazione in esclusiva di cui al comma 3 è consentita per i soli contratti di licenza di durata non superiore a tre stagioni sportive. In caso di durata superiore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta preventivamente la sussistenza delle condizioni di mercato che giustificano tale superiore durata, tenuto conto dell'evolu-

zione del mercato di riferimento, non più di sola dimensione nazionale.

5. La vigilanza e il controllo sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori competono, in ragione dei profili di rispettiva competenza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Agenzia per l'Italia digitale »;

i) l'articolo 8 è abrogato;

l) all'articolo 9:

1) il comma 2 è abrogato;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con propria delibera, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce i requisiti di capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria richiesti agli intermediari indipendenti ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1, nonché le modalità e i limiti temporali entro i quali l'organizzatore della competizione consente l'acquisizione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti o non esercitati da parte di altri operatori della comunicazione, prevedendo forme di agevolazione a favore delle emittenti locali, in modo da garantire la fruibilità degli eventi della competizione in ambito locale a prezzi commisurati al bacino di utenza »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Restano fermi i divieti previsti dalla normativa nazionale ed europea in materia di formazione di posizioni dominanti »;

m) all'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 »;

n) all'articolo 11:

1) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

2) al comma 8, le parole: « senza modificare i pacchetti » e le parole: « , nel rispetto dei principi contenuti nel presente decreto e nelle linee guida di cui all'articolo 6 in materia di assegnazione dei diritti audiovisivi » sono soppresse;

o) gli articoli 12, 13, 14 e 15 sono abrogati;

p) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Art. 16. – (*Commercializzazione dei diritti sul mercato internazionale*) – 1. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori destinati al mercato internazionale non si applicano le disposizioni delle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, comma 1, e dal presente articolo.

2. L'organizzatore della competizione assicura la commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale, prevedendo modalità tese a consentire la fruizione degli eventi della competizione da parte delle comunità italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima »;

q) all'articolo 17:

1) al comma 1, dopo le parole: « la protezione delle immagini degli eventi della competizione » sono inserite le seguenti: « e dei contenuti oggetto dei diritti digitali »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I contratti di licenza conclusi con licenziatari che diffondono i prodotti audiovisivi e digitali, in tutto o in parte, al di fuori del territorio italiano prevedono, altresì, l'obbligo del licenziatario di:

a) adottare e mantenere controlli di validazione iniziale dell'utente idonei a impedire che un account non compiutamente ve-

rificato acceda, anche indirettamente, a contenuti soggetti a restrizioni territoriali o a pagamento;

b) mantenere i controlli di geolocalizzazione dell'indirizzo IP, già operanti in fase di accesso, per l'intera durata della sessione di trasmissione, al fine di prevenire l'elusione delle restrizioni territoriali mediante disconnessione di reti private virtuali o modifica del contesto di rete successiva all'avvio del flusso video;

c) adottare meccanismi di correlazione tra account, metodo di pagamento e schemi ricorrenti di accesso. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto degli obblighi di cui al presente comma »;

r) all'articolo 18, comma 1, le parole da: « fatta salva la legittimazione ad agire » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « fatta salva la legittimazione ad agire degli organizzatori degli eventi in relazione ai diritti da essi esercitati ai sensi dell'articolo 4, comma 1 »;

s) all'articolo 20, comma 1, le parole: « e delle linee guida di cui all'articolo 6, » sono soppresse;

t) all'articolo 21, comma 1:

1) le parole: « dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori di cui all'articolo 3, comma 1, »;

2) il secondo periodo è soppresso;

u) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Art. 22 – (*Mutualità generale del sistema*) – 1. La Lega nazionale professionisti Serie A destina una quota pari al 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie

derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui al presente decreto al Fondo per la mutualità del calcio professionistico, di seguito denominato "Fondo mutualità", istituito presso un apposito organismo nominato dal Ministro per lo sport e i giovani, d'intesa con il presidente del CONI. La composizione, l'organizzazione e le regole di funzionamento dell'organismo sono definite con il decreto di nomina, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i relativi costi di funzionamento gravano, entro il limite dell'1 per cento, sulle risorse del Fondo mutualità.

2. Il Fondo mutualità è suddiviso nelle seguenti componenti:

a) 50 per cento a titolo di quota di base garantita, destinata a garantire la sostenibilità strutturale del sistema del calcio professionistico nelle categorie inferiori;

b) 50 per cento a titolo di quota variabile, erogata in funzione del raggiungimento degli obiettivi di sistema di cui ai commi da 5 a 13.

3. La quota variabile di cui al comma 2, lettera b), non è distribuita automaticamente: la sua attribuzione è condizionata al conseguimento, certificato dall'organismo di cui al comma 1, dei parametri e degli indicatori stabiliti ai sensi dei commi da 5 a 14.

4. La quota di base garantita di cui al comma 2, lettera a), è destinata all'organismo di cui al comma 1, che provvede alla sua ripartizione, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari, nelle seguenti misure:

a) 62,5 per cento alla Lega nazionale professionisti Serie B;

b) 22,5 per cento alla Lega Pro;

c) 10 per cento alla Lega nazionale dilettanti;

d) 5 per cento alla FIGC – Divisione calcio femminile.

5. Una quota pari al 40 per cento della componente variabile del Fondo mutualità è destinata a incentivare l'impiego di giovani calciatori nei campionati professionistici, secondo i seguenti parametri, certificati digitalmente dalla Lega di competenza con modalità antifrode:

a) minuti giocati in gare ufficiali di campionato da calciatori di età non superiore a 21 anni, formati in Italia ai sensi dell'articolo 26, comma 2, con un valore unitario stabilito dall'organismo di cui al comma 1 entro il limite di euro 2.000 per ogni minuto competitivo e con un tetto massimo individuale per ciascuna società;

b) presenze in prima squadra effettuate da calciatori provenienti dal settore giovanile della medesima società, con un numero minimo di presenze stabilito dall'organismo di cui al comma 1;

c) convocazioni nelle selezioni nazionali giovanili italiane di calciatori tesserati per la società.

6. Ai fini del computo dei parametri di cui al comma 5 si considerano esclusivamente i minuti giocati in gare competitive del campionato di appartenenza; i minuti giocati in test o in gare amichevoli non sono computabili. L'organismo di cui al comma 1 stabilisce le modalità di ponderazione dei minuti competitivi al fine di prevenire comportamenti opportunistici.

7. È riconosciuto un premio aggiuntivo, a valere sulla medesima quota, nei seguenti casi:

a) esordio in gara ufficiale di un calciatore proveniente dal settore giovanile della società;

b) raggiungimento di cinquanta presenze ufficiali in carriera da parte di un cal-

ciatore formato in Italia proveniente dal settore giovanile;

c) cessione definitiva di un calciatore formato nel settore giovanile della società verso un club militante in un campionato di prima divisione di uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente all'UEFA.

8. Una quota pari al 30 per cento della componente variabile del Fondo Mutualità è destinata a incentivare gli investimenti in infrastrutture sportive, secondo i seguenti criteri:

a) disponibilità di uno stadio di proprietà o regolato da apposito contratto, anche di natura concessoria, di durata non inferiore a quindici anni, con interventi di ammodernamento certificati da un tecnico abilitato;

b) disponibilità di un centro sportivo con un numero minimo di campi di allenamento stabilito dall'organismo di cui al comma 1, con formatori tecnici in possesso delle qualifiche federali, strutture mediche adeguate e strutture dedicate al settore giovanile.

9. L'erogazione della quota di cui al comma 8 avviene mediante:

a) un meccanismo di co-finanziamento, in base al quale l'organismo di cui al comma 1, per il tramite della Lega o della Federazione di appartenenza, copre una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento dell'investimento certificato effettuato dalla società, nei limiti delle disponibilità del Fondo mutualità;

b) premi annuali riconosciuti alle società che gestiscono impianti certificati secondo gli *standard* UEFA ovvero che abbiano ottenuto la certificazione di *academy* federale.

10. Una quota pari al 20 per cento della componente variabile del Fondo mutualità è

destinata a premiare la sostenibilità finanziaria delle società, secondo i seguenti parametri:

a) bilancio in equilibrio, inteso come assenza di perdite d'esercizio non coperte da riserve disponibili, nell'esercizio di riferimento;

b) riduzione del debito finanziario netto certificata dal revisore legale dei conti.

11. Sono escluse dall'accesso alla quota di cui al comma 10 le società che nell'esercizio di riferimento presentino:

a) costi del personale tesserato superiori al 70 per cento dei ricavi complessivi, calcolati secondo i criteri stabiliti dall'organismo di cui al comma 1;

b) perdite d'esercizio non coperte e non giustificate da un piano di risanamento approvato dalla Lega di appartenenza entro i termini stabiliti dalla normativa federale vigente.

12. L'Autorità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, stabilisce, con cadenza biennale, i valori soglia dei parametri di cui ai commi 10 e 11, tenuto conto dell'evoluzione degli indicatori economico-finanziari del settore.

13. Una quota pari al 10 per cento della componente variabile del Fondo Mutualità è destinata a incentivare il radicamento territoriale delle società, secondo i seguenti parametri:

a) media degli spettatori paganti alle gare casalinghe ufficiali disputate nella stagione di riferimento, certificata dalla Lega di appartenenza;

b) realizzazione di progetti di collaborazione strutturata con istituti scolastici del territorio, attestata dalla Federazione di appartenenza;

c) iniziative documentate di coinvolgimento dei tifosi a livello locale, valutate dal-

l'organismo di cui al comma 1 secondo criteri predefiniti e resi pubblici.

14. L'Autorità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, con cadenza biennale e previa consultazione delle Leghe interessate, i valori monetari unitari, i tetti massimi e i valori soglia degli indicatori di cui ai commi precedenti;

b) certifica il raggiungimento degli obiettivi sulla base dei dati trasmessi dalla Lega nazionale professionisti Serie A e dalle Leghe destinatarie della quota di base garantita, con modalità digitali e antifrode;

c) eroga le quote variabili ai destinatari entro novanta giorni dalla chiusura della stagione sportiva di riferimento;

d) pubblica annualmente un rapporto sull'utilizzo delle risorse mutualistiche, con evidenza dei parametri conseguiti da ciascuna società e delle somme erogate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

15. Le Leghe e le società destinatarie delle somme mutualistiche rendicontano l'utilizzo delle risorse ricevute entro il 30 settembre della stagione sportiva successiva a quella di riferimento, mediante relazione certificata dal revisore legale dei conti. La mancata rendicontazione nei termini determina la sospensione dell'erogazione per la stagione sportiva successiva.

16. Gli indicatori e i parametri di misurazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti sono certificati digitalmente e resi accessibili in formato aperto, al fine di garantire la verificabilità dei dati e di prevenire condotte manipolative. L'organismo di cui al comma 1 si avvale, a tale fine, delle infrastrutture tecnologiche della Lega nazionale professionisti Serie A e della FIGC, d'intesa con il Dipartimento per lo sport.

17. Possono accedere alle risorse del Fondo mutualità, sia per la quota di base garantita sia per la quota variabile, esclusivamente le società che abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. »;

v) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Art. 26. – (*Ripartizione delle risorse del campionato di calcio di serie A*) – 1. In deroga ai criteri di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, la Lega nazionale professionisti Serie A, una volta dedotta la quota del 10 per cento destinata alla mutualità generale ai sensi dell'articolo 22, provvede alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori sul mercato nazionale e internazionale tra le società sportive partecipanti al campionato nelle seguenti misure:

a) 50 per cento in parti uguali tra tutte le società partecipanti al campionato;

b) 15 per cento in base al pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi cinque campionati;

c) 15 per cento in base all'audience televisiva certificata;

d) 20 per cento in base ai minuti giocati nel campionato di serie A da calciatori formati in Italia, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A, di serie B o di Lega Pro.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) “calciatore formato in Italia”: il calciatore che, indipendentemente dalla nazio-

nalità, abbia svolto attività in un settore giovanile di una società o associazione affiliata alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) per almeno tre stagioni sportive nel periodo compreso tra il quindicesimo e il ventunesimo anno di età;

b) “calciatore italiano selezionabile”: il calciatore in possesso della cittadinanza italiana, di età non superiore a 21 anni, convocabile per le selezioni nazionali della FIGC;

c) “minuto competitivo”: il minuto effettivamente giocato in una gara ufficiale del campionato di appartenenza, con esclusione delle gare amichevoli, dei test e delle gare di coppa, non computabili secondo le modalità definite dalla FIGC »;

z) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

« Art. 26-bis. – (*Obiettivo di impiego di calciatori formati in Italia*) – 1. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 26, nonché degli ulteriori benefici che la legge subordina al rispetto del presente articolo, a decorrere dalla stagione sportiva 2027/2028 ciascuna società partecipante al campionato di calcio di serie A è tenuta a garantire che la somma dei minuti competitivi giocati nel corso della stagione da calciatori formati in Italia e da calciatori italiani selezionabili non sia inferiore al 25 per cento del totale dei minuti complessivi della squadra nel medesimo campionato.

2. L'obiettivo di cui al comma 1 è incrementato annualmente nella misura dello 0,5 per cento, fino al raggiungimento del limite massimo del 30 per cento. La FIGC effettua, con cadenza biennale, una verifica dell'impatto della misura sulla competitività delle squadre italiane nelle competizioni UEFA e trasmette i relativi risultati al Ministro per lo sport e i giovani e alle competenti Commissioni parlamentari.

3. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 al termine

della stagione sportiva, la società inadempiente è soggetta:

a) alla riduzione progressiva della quota di ripartizione spettante ai sensi dell'articolo 26, in misura proporzionale allo scostamento rispetto all'obiettivo e fino a un massimo del 10 per cento della quota individuale;

b) all'obbligo di versare l'importo corrispondente alla riduzione di cui alla lettera a) alla sezione calcio del Fondo per lo sport di base e giovanile, con vincolo di destinazione al finanziamento dei settori giovanili.

4. La FIGC definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di certificazione digitale dei minuti competitivi, le procedure di verifica e le modalità applicative del presente articolo, con provvedimento adottato d'intesa con la Lega nazionale professionisti Serie A e trasmesso al Ministro per lo sport e i giovani.

5. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le stagioni sportive nelle quali la società abbia subito gravi limitazioni alla disponibilità degli atleti per cause oggettive documentate, quali infortuni multipli o convocazioni prolungate nelle squadre nazionali, secondo i criteri stabiliti dalla FIGC ai sensi del comma 4.

6. La FIGC trasmette annualmente al Ministro per lo sport e i giovani e alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 ottobre, una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo:

a) all'andamento dei minutaggi competitivi dei calciatori formati in Italia e dei calciatori italiani selezionabili, disaggregato per società;

b) all'impatto della misura sulla competitività dei club italiani nelle competizioni internazionali e delle squadre nazionali;

c) alle risorse affluite al Fondo per lo sport di base e giovanile ai sensi del comma 3, lettera b), e alla loro destinazione.

7. Sulla base della relazione di cui al comma 6, con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la FIGC e le Leghe interessate, possono essere modificate le soglie di cui ai commi 1 e 2 ».

2. Le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, abrogato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, continuano ad applicarsi ai contratti di licenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.

3. La delibera di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come sostituito dal comma 1, lettera l), del presente articolo, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 78-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: « Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, » sono sostituite dalle seguenti: « Ai diritti audiovisivi sportivi, nonché ai diritti digitali e ai diritti accessori degli eventi sportivi, ivi compresi i dati e i metadati estratti, associati o generati dagli eventi sportivi e dalle connesse riprese audiovisive, di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'organizzatore della competizione garantisce la genuinità e la veridicità dei dati e dei metadati di cui al primo periodo ».

€ 4,00